Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Sabato, 7 febbraio — Numero 31

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* el corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' ***Amministrazione*** **della** ***Gazzetta Ufficiale*** presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In esecuzione degli articoli 1 e 8 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori nei riguardi degli alloggi, S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, con suo decreto del 6 corrente mese, ha nominato commissario del Governo nella città di Brescia il cav. avv. Amedo Marini, giudice del 2° mandamento nella medesima città.

LEGGI E DECRETI

Il numero 60 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 39 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, portante provvedimenti per le cancellerie e segreterie giudiziarie e col quale il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti pel coordinamento di detto decreto con le leggi preesistenti e per l'attuazione del decreto medesimo:

Visto il decreto legge 21 dicembre 1919, n. 2486, sullo stesso argomento:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le disposizioni riguardanti l'esame di concorso per la nomina a cancelliere e segretario e per la promozione al grado superiore, annesse al presente decreto e sottoscritte, per ordine Nostro, dal ministro proponente.

Le medesime andranno in vigore il 1° gennaio 1920.

Sono abrogate, con la medesima decorrenza, le disposizioni relative allo stesso argomento, approvate con R. decreto 8 dicembre 1907, n. 776 e ogni altra finora vigente che vi si riferisca, e cessa di aver vigore la sospensione ordinata col decreto Luogotenenziale 15 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1674.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 gennaio 1920

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

DISPOSIZIONI

riguardanti l'esame di concorso per la nomina a cancelliere e segretario e per la promozione al grado superiore.

Art. 1.

Il concorso ai posti di cancelliere e di segretario è indetto con decreto Ministeriale, pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto, nonchè mediante affissione nella sala d'ingresso delle corti, dei tribunali e delle preture.

Art. 2.

Il numero dei posti, per i quali è bandito il concorso, è fissato col decreto, il quale indica altresì il termine entro il quale gli aspiranti debbono presentare le domande ed i giorni in cui hanno luogo le prove.

Art. 3.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono farne domanda al ministro della giustizia e degli affari di culto e presentarla al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione dimorano con l'indicazione esatta del domicilio e residenza.

La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica od integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risiede;

d) certificato medico di sana fisica costituzione;

e) ritratto in fotografia, formato « visita » con la firma dell'aspirante;

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) diploma di licenza liceale, di Istituto tecnico o di una scuola media commerciale di 2° grado conseguito in un Istituto Regio o pareggiato, escluso qualsiasi titolo equipollente.

I documenti indicati alle lettere *b), c), d), f)*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del decreto di bando di concorso.

I documenti indicati alle lettere *a), b), f)*, debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale competente; quello indicato alla lettera *c)*, deve essere legalizzato dal prefetto o sottoprefetto competente; quello indicato alla lettera *d)* deve essere vidimato dal sindaco e legalizzato dal prefetto o sottoprefetto competente; la firma dell'aspirante nel documento indicato alla lettera *e)* deve essere vidimata da un R. notaio e legalizzata dal presidente del tribunale competente.

Le legalizzazioni non occorrono per i certificati rilasciati dal sindaco e dal cancelliere del tribunale di Roma, e per quelli vidimati dal sindaco o da un R. notaio di Roma.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente specificate nel certificato. Il ministro può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici, all'uopo delegati, per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Art. 4.

Le domande ed i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si terrà conto delle domande e dei documenti presentati fuori termine.

Art. 5.

Tanto per l'ammissione al concorso, quanto per la nomina a cancelliere e a segretario, l'età minima e massima indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, si computano alla data del decreto che indice il concorso.

Art. 6.

Il procuratore del Re raccoglie informazioni sulla condotta e moralità degli aspiranti, anche allo scopo di accertare se si trovino nei casi d'incapacità previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, e le comunica al procuratore generale della Corte di appello con la dichiarazione del casellario giudiziale di cui all'art. 611 del Codice di procedura penale.

Il procuratore generale, ricevute le domande, le trasmette, con i documenti, al Ministero della giustizia, dopo di aver completato, ove occorra, le informazioni assunte.

Art. 7.

Il ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso, e ne dà partecipazione tanto agli ammessi, quanto agli esclusi, almeno dieci giorni prima degli esami.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del Ministero, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta incensurata. Neppure sono ammessi coloro che, presentatisi in due precedenti concorsi, in qualunque tempo tenuti, furono dichiarati non idonei.

L'annullamento anche di una sola prova equivale a dichiarazione di non idoneità. Il provvedimento con cui è negata l'ammissione al concorso è definitivo. Agli aspiranti ammessi è inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 3 del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626 e 2 del Regio decreto legge 21 dicembre 1919, n. 2486 è nominata con decreto del Ministero, dieci giorni prima di quello fissato per gli esami. Con lo stesso decreto sono nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento. Quando il numero dei concorrenti lo richieda, possono destinarsi degli impiegati del Ministero della giustizia a coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza durante le prove scritte. La Commissione può dare tutte quelle disposizioni che crede necessarie per assicurare la regolarità degli esami.

Art. 9.

Le prove scritte per gli esami di nomina a cancelliere e segretario hanno luogo in due giorni distinti. La Commissione determina giorno per giorno su quale materia verserà nel giorno medesimo la prova. Per ciascuna prova formula tre distinti temi, i quali sono dal presidente chiusi in altrettante buste perfettamente uguali.

Art. 10.

Nell'ora stabilita nel bando di concorso gli aspiranti debbono trovarsi presenti nel locale in cui hanno luogo gli esami e che sarà indicato dalla tessera personale prescritta dall'art. 7.

Il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di essi fa estrarre a sorte una delle buste. Apertala, sottoscrive il tema insieme con uno dei segretari e lo detta o fa dettare ai concorrenti.

Chi non è presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema, o non consegni il lavoro entro il termine prefisso di otto ore dalla dettatura del tema, è escluso di diritto dal concorso.

Art. 11.

La carta su cui debbono essere scritti e copiati i temi ed i lavori è fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento ed è contrassegnato dai segretari.

Durante il tempo assegnato per ciascuna prova, debbono trovarsi sempre presenti nel locale degli esami almeno due membri della

Commissione, i segretari ed i funzionari delegati per la sorveglianza.

Art. 12.

I concorrenti debbono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato.

È loro rigorosamente proibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per gli esami, di conferire verbalmente tra loro o di scambiare qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei. È loro consentito di consultare i Codici, le leggi ed i decreti dello Stato sui testi che i concorrenti possono portare con sè, salvo il diritto alla Commissione di verificarli.

Art. 13.

I candidati debbono astenersi in modo assoluto, e sotto pena di annullamento del proprio esame, dal contrassegnare in qualsiasi modo i lavori od apporvi qualunque segno od indicazione che possa farli riconoscere.

Nel primo foglio, in uno spazio a ciò destinato, il candidato scrive il proprio nome e cognome, paternità e residenza, coprendo tale indicazione mediante incollatura di un foglietto di carta oscura e non trasparente opportunamente predisposto ed attaccato al foglio. I lavori sono dai candidati presentati al presidente della Commissione, od a chi, nel momento, ne fa le veci, il quale, accertatosi dell'adempimento delle formalità prescritte, li consegna immediatamente al segretario, che li include in una busta sulla quale appone il bollo a calendario e vi segna l'ora della presentazione.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vanno raccolte in uno o più pieghi suggellati e firmati all'esterno, dal presidente, da uno dei membri della Commissione e dai segretari.

Di tutto quanto avviene durante il tempo delle singole prove, uno dei segretari stende processo verbale sottoscritto dal presidente e da lui.

Art. 14.

Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verifichino durante le prove scritte, l'esclusione può essere deliberata dai commissari presenti.

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 12 e 14 sono stampate sulla tessera personale di cui all'art. 7 e sono affisse all'ingresso e nell'interno della sala degli esami.

Art. 16.

Esaurite le prove scritte, la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque per iniziare l'esame dei lavori.

La Commissione, subito dopo la lettura di ciascun lavoro, procede alla votazione ed assegna un numero di punti. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

Dove pure essere annullato l'esame dei concorrenti che comunque siansi fatti riconoscere.

Art. 17.

Terminata la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente della Commissione e dal segretario.

Compiute tali operazioni per tutti gli scritti, la Commissione scopre i nomi dei concorrenti togliendo i foglietti di cui al primo capoverso dell'art. 13, e rende di pubblica ragione il risultato complessivo delle prove scritte, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 18.

Le prove orali hanno principio nel giorno stabilito dalla Commissione per ciascun candidato, che è avvertito almeno cinque giorni prima di quello fissato per tali prove.

Alla prova orale sono ammessi soltanto i candidati che abbiano conseguito almeno 36 voti su 60 in ciascuna delle prove scritte.

L'esame è pubblico; non deve durare meno di venti minuti nè più di mezz'ora per ciascun candidato.

Art. 19.

Ogni membro della Commissione può interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o più materie.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione e si assegna il numero dei voti. Il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale distintamente per ogni materia, rendendo immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli esami.

Art. 20.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di 180 punti su 300 e non meno di 36 punti in ciascuna delle prove scritte ed orali.

La Commissione procede quindi alla classificazione generale dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei voti riportati e presenta al ministro il prospetto della classificazione stessa firmato da tutti i suoi componenti. Tale prospetto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 21.

In caso di parità di voti sono titoli di preferenza:

1° i maggiori studi fatti oltre quelli richiesti per l'ammissione al concorso;

2° l'aver prestato servizio utile a pensione in un'amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo;

3° l'anzianità di età.

Art. 22.

I titoli di preferenza di cui ai nn. 1 e 2 del precedente articolo debbono di regola essere allegati all'istanza di ammissione al concorso ed in ogni caso debbono pervenire al Ministero non oltre il giorno antecedente a quello fissato per l'esame orale di ciascun candidato.

Art. 23.

Il ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami.

Qualora lo ritenga necessario, ha facoltà di annullare, con decreto motivato e previo parere della Commissione, gli esami nei quali si siano verificate gravi irregolarità.

Art. 24.

I vincitori del concorso sono nominati con decreto Ministeriale cancellieri e segretari fino alla concorrenza dei posti stabiliti a norma dell'art. 2.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, sono attribuiti ai candidati del medesimo concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli nominati e secondo l'ordine di classificazione nella graduatoria.

Alle vacanze che si verificassero successivamente non può essere provveduto nel modo indicato nel precedente capoverso.

Art. 25.

L'esame per la nomina a cancelliere e segretario capo è bandito con decreto Ministeriale pubblicato sul Bollettino del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Nel decreto è indicato il numero dei posti messi a concorso, il termine entro il quale gli aspiranti debbono presentare le domande ed il giorno in cui avranno luogo le tre prove scritte.

I quindici anni di effettivo servizio di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2485 debbono essere compiuti almeno il giorno prima di quello fissato per l'esame scritto.

Art. 26.

Gli aspiranti presentano domanda in carta da bollo, diretta al ministro della giustizia e degli affari di culto, al capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, insieme con i titoli, lavori e documenti di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486.

Tale istanza è trasmessa al Ministero dai primi presidenti delle Corti ed è comunicata alla Commissione centrale per il giudizio circa l'ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto legge 21 dicembre 1919, n. 2486; giudizio che deve essere espresso con l'assegnazione a ciascun concorrente di un voto. Ciascun componente della Commissione dispone di dieci punti, ed è ammesso chi abbia riportato non meno di 40 punti.

Art. 27.

La Commissione esaminatrice, composta come è indicato nell'articolo 7 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, è nominata nel termine stabilito dall'art. 8 del presente decreto.

Per le prove scritte ed orali si applicano le norme prescritte dagli articoli 8 e seguenti del presente decreto.

Alle prove orali sono ammessi soltanto i candidati che abbiano conseguito almeno 56 voti su 70 in ciascuna delle prove scritte, disponendo ciascun commissario di dieci punti.

A parità di voti è preferito il più anziano nella graduatoria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto: MORTARA.

Il numero 74 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le terre liberate, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri segretari di stato per i lavori pubblici, per la giustizia e per gli affari di culto, per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, è sostituito il seguente: « Per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 8, sono emessi a favore del Comitato governativo mandati a disposizione per somma non eccedente dieci milioni per ciascun mandato e mandati di anticipazione per non oltre un milione ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — NAVA — SCHANZER — TEDESCO — PANTANO — DE VITO — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 75 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 novembre 1919, n. 2169;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le schede per la dichiarazione da presentarsi alle agenzie delle imposte od ai sindaci, giusta gli articoli 31 e seguenti del Regio decreto legge 24 novembre 1919, n. 2169, agli effetti della imposta sul patrimonio, sono soggette alla tassa di bollo di centesimi dieci sul primo foglio (*testa*) e di centesimi cinque su ciascun *intercalare*.

Le tasse anzidette saranno riscosse mediante applicazione di marche a tassa fissa di corrispondente importo, da annullarsi dalle agenzie delle imposte col bollo d'ufficio al momento della presentazione della scheda.

Art. 2.

Le schede (teste ed intercalari) sono distribuite gratuitamente dalle agenzie delle imposte e dai sindaci dei Comuni ai contribuenti che ne facciano richiesta.

È però in facoltà delle Intendenze di finanza di disporre che nel capoluogo di Provincia e nei Comuni più importanti della Provincia la distribuzione venga fatta dai rivenditori di generi di privativa, i quali sono autorizzati ad effettuarla col diritto di ottenere dai richiedenti il pagamento di centesimi cinque per ogni testa e centesimi cinque per ogni intercalare.

Art. 3.

Nel caso in cui le Intendenze di finanza si avvalgano della facoltà prevista nel secondo comma dell'articolo precedente, la distribuzione ai rivenditori è fatta per mezzo dei magazzinieri di vendita e degli spacciatori all'ingrosso di generi di privativa industriale, ai quali i rivenditori dovranno corrispondere un centesimo per ogni testa e un centesimo per ogni intercalare.

Le schede rimaste invendute devono essere restituite dai rivenditori ai magazzinieri di vendita e agli spacciatori all'ingrosso con diritto nei rivenditori stessi all'abbuono di un centesimo per ogni esemplare restituito.

Tale restituzione dovrà farsi non più tardi di un mese dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle schede alle Agenzie delle imposte ed ai sindaci.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2013. **Regio decreto 7 dicembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica il ministro stesso è autorizzato ad accettare, per l'Amministrazione provinciale scolastica di Ales-

sandria, il dono di due cartelle del prestito consolidato 5 0|0 di L. 1000 ciascuna, fatto dall'avvocato Giuseppe Belloni, presidente del tribunale di Bergamo, per l'istituzione di premi annui a beneficio degli alunni delle scuole elementari di Viguzzolo.

N. 2616. Regio decreto 28 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, la Società economica di Chiavari viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta a suo favore dal defunto cav. Luigi Brizzolari.

N. 2617. Regio decreto 19 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, viene istituita in Torino, presso l'Istituto nazionale per le industrie del cuoio, una R. scuola di calzatura e di lavorazioni affini.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Veduto il decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 501;

Decreta:

È approvato l'annesso elenco di Comuni gravemente danneggiati dalle frane del febbraio 1919, nella provincia di Messina, ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 e seguenti del citato decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 501.

Circondario di Messina:

Monforte San Giorgio — Rometta — San Pier Niceto.

Circondario di Castroreale:

Tripi.

Circondario di Patti:

Castell'Umberto — Ficarra — Gioiosa Marea — Militello Rosmarino — Naso — Raccuia — Sant'Angelo di Brolo — San Pietro Patti — San Salvatore di Fitalia — Sinagra — Tortorici.

Circondario di Mistretta:

San Fratello — Tusa.

Roma, 18 giugno 1919.

Il ministro: BONOMI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Veduto il decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 501;

Decreta:

All'elenco dei Comuni, approvato con decreto Ministeriale 18 giugno 1919, n. 2087, gravemente danneggiati dalle frane del febbraio 1919, in provincia di Messina, ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 e seguenti del citato decreto Luogotenenziale, è aggiunto il comune di Piraino, del circondario di Patti.

Roma, 8 settembre 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE TERRE LIBERATE

Il ministro per le terre liberate, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Veduto il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, che approva il testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra;

Veduto il decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 395, che istituisce le Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra nelle provincie di Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia e Udine;

Decreta:

A modifica dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 395, ed in virtù dell'art. 2 del decreto medesimo, il numero e la competenza territoriale delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra nelle provincie di Venezia e Vicenza, sono stabiliti come segue:

Una Commissione con sede a Venezia e avente competenza nei limiti delle circoscrizioni territoriali dei tre mandamenti della città.

Una Commissione con sede a Chioggia e avente competenza nei limiti delle circoscrizioni territoriali dei mandamenti di Chioggia e Cavarzere.

Una Commissione con sede a Mestre e avente competenza nei limiti delle circoscrizioni territoriali dei mandamenti di Mestre, Dolo e Mirano.

Una Commissione con sede a Vicenza e avente competenza nei limiti delle circoscrizioni territoriali dei due mandamenti della città.

Sono conservate le Commissioni istituite negli altri capoluoghi dei mandamenti delle stesse Provincie.

Roma, 24 gennaio 1920.

Il ministro per le terre liberate: NAVA.

Il ministro della giustizia e degli affari di culto: MORTARA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Gerolamo Biscaro - gr. uff. Ernesto Filipponi.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet - comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la confisca di merci rinvenute a bordo del piroscafo *Iozsef Agost Foherczeg*:

Udita la relazione del commissario delegato consigliere Biscaro nel giudizio per la confisca delle seguenti merci rinvenute a bordo del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Iozsef Agost Foherczeg* 692 balle di lana grezza del peso di kg. 170 la balla; 203 pelli salate del peso di 4 tonnellate, una cassa di cuoio del peso di kg. 40, un rotolo di cuoio del peso di kg. 40;

Vista la sentenza 25 maggio 1916 con la quale la Commissione ritenne presunta la nazionalità nemica di tali merci da niuno reclamate e ne ordinò il sequestro;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1919 col quale furono confiscate le merci rinvenute a bordo delle navi di bandiera nemica sequestrate nei porti italiani o delle Colonie all'inizio delle ostilità e il prezzo o la indennità di requisizione corrispondente alle merci vendute o requisite;

Viste le note 27 aprile e 23 maggio 1919 con le quali il Ministero della marina chiese la legittimazione della confisca:

Visto il decreto presidenziale col quale fu dichiarata chiusa l'istruttoria concernente il presente giudizio;

Poichè, durante le more del giudizio e non ostante le pubblicazioni regolarmente avvenute nessuno si è costituito per contestare la nazionalità nemica delle merci sopraindicate;

Poichè la confisca è legittima a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, risultando insufficiente il fondo destinato al risarcimento dei danni derivati da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

Visto l'art. 17 del regolamento interno della Commissione;

DICHIARA

leggittima la cattura e pronuncia la confisca delle merci sopraindicate.

Così deciso nell'udienza del giorno 28 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Biscaro - Filipponi - Avet - Formica - Marcelli.

Depositata in segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 2, dal 5 all' 11 gennaio 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Milano	Gallarate	—	1	—	1
Modena	Pavullo nel Frig.	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
Reggio Calabria	Geraco Marina	2	—	2	—
Siena (a)	Siena	—	1	—	1
Torino	Torino	—	3	—	3
		2	11	2	11
	Carbonchio sintomatico.				
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	2	—	2
		—	3	—	3
	Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	3	2	5	3
»	Alessandria	2	2	5	12
»	Asti	8	5	16	29
»	Casale Monferrato	9	4	10	7
»	Novi Ligure	1	3	2	7
»	Tortona	2	1	3	7
Ancona	Ancona	—	2	—	5
Arezzo	Arezzo	6	—	20	25
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	2	4	9
Avellino	Avellino	1	—	2	—
»	S. Angelo dei Lomb.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	2	—	2	1
»	Bari	—	1	—	3
Belluno	Belluno	4	—	15	4
»	Feltre	1	—	4	—
Benevento	Benevento	—	1	—	2
Bergamo	Bergamo	28	9	77	28
»	Clusone	5	1	9	1
»	Treviglio	13	5	44	21
Bologna	Bologna	33	—	273	54
»	Imola	7	1	22	2
»	Vergato	5	1	33	1
Brescia	Brescia	25	6	79	41
»	Chiari	7	[illegible]	18	7
	Segue: **Afta epizootica.**				
Brescia	Salò	9	2	34	3
»	Verolanuova	7	3	23	10
Caserta	Caserta	1	1	1	2
»	Sora	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	1	—	1	—
»	Cotrone	1	—	1	—
Ciheti	Chieti	—	1	—	1
Como	Como	35	6	49	8
»	Lecco	20	5	31	8
»	Varese	21	4	30	4
Cosenza	Paola	2	—	3	3
Cuneo	Alba	3	5	6	11
»	Cuneo	2	—	4	4
»	Mondovì	3	1	6	4
»	Saluzzo	2	1	12	2
Ferrara	Cento	2	—	3	2
»	Comacchio	1	1	2	1
»	Ferrara	4	4	28	19
Firenze	Firenze	27	3	91	40
»	Pistoia	1	—	10	3
»	Rocca S. Casciano	1	—	1	—
»	San Miniato	5	3	14	5
Forlì	Cesena	2	1	33	30
»	Forlì	2	—	43	24
»	Rimini	1	—	2	—
Genova	Albenga	—	1	—	1
»	Chiavari	—	1	—	1
»	Genova	1	1	2	2
Grosseto (a)	Grosseto	7	—	40	2
Lecce	Gallipoli	—	2	—	4
»	Lecce	—	2	—	2
»	Taranto	1	—	2	—
Livorno	Livorno	1	—	5	5
»	Portoferraio	1	—	3	—
Lucca	Lucca	8	2	41	10
Mantova	Mantova	24	12	67	78
Massa e Carrara	Castelnuovo Garf.	1	—	13	—
»	Massa	—	1	—	1
»	Pontremoli	1	—	10	—
Milano	Abbiategrasso	6	4	14	10
»	Gallarate	5	—	5	—
»	Lodi	9	7	13	13
»	Milano	6	8	6	12
»	Monza	—	2	—	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Modena	Mirandola	9	—	307	15
»	Modena	22	—	443	51
»	Pavullo nel Frig.	4	—	47	2
Napoli (*a*)	Castellammare di S.	2	—	4	2
»	Napoli	—	1	—	1
»	Pozzuoli	1	—	1	—
Novara	Biella	8	3	10	6
»	Domodossola	—	1	—	1
»	Novara	8	1	18	9
»	Varallo	2	1	3	1
»	Vercelli	14	1	24	13
Padova	Padova	19	9	45	23
Parma	Borgo San Donnino	4	—	7	7
»	Parma	4	2	6	6
Pavia	Bobbio	3	—	3	—
»	Mortara	11	4	18	13
»	Pavia	21	5	30	16
»	Voghera	19	7	34	22
Perugia	Foligno	1	—	6	—
»	Perugia	6	1	23	7
»	Rieti	—	1	—	2
»	Terni	2	1	8	7
Pesaro Urbino	Pesaro	5	—	11	—
»	Urbino	4	—	5	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	15	—	308	11
»	Piacenza	21	4	189	23
Porto Maurizio	Porto Maurizio	3	—	20	—
»	San Remo	1	—	2	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	3	—	1	—
Ravenna	Faenza	2	—	15	—
»	Lugo	4	—	8	6
»	Ravenna	2	—	62	1
Reggio nell'Emilia	Guastalla	5	4	5	22
»	Reggio nell'Emilia	5	6	8	35
Roma	Frosinone	1	2	1	2
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	2	3	2	3
Rovigo	Adria	4	—	10	—
»	Rovigo	19	—	72	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
»	Sala Consiliana	1	—	2	—
»	Salerno	2	—	5	5
Sassari	Sassari	1	3	40	29
»	Tempio Pausania	3	—	130	41
Siena (*a*)	Montepulciano	7	—	41	4
»	Siena	7	1	36	9
Sondrio	Sondrio	3	6	3	6
Torino	Aosta	1	—	1	—
»	Ivrea	10	2	32	29
Torino	Pinerolo	8	—	17	—
»	Susa	7	—	27	5
»	Torino	28	4	67	23
Trapani	Trapani	1	—	2	—
Treviso	Treviso	2	12	3	12
Venezia	Chioggia	2	—	3	—
»	Venezia	25	1	163	1
Verona	Verona	26	8	95	22
Vicenza	Vicenza	7	4	14	31
		785	229	3843	1128

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	1	—	1
»	Fermo	1	1	2	1
Catanzaro	Catanzaro	1	—	3	—
»	Cotrone	1	—	1	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Grosseto (*a*)	Grosseto	—	1	—	5
Modena	Mirandola	1	—	2	3
Novara	Novara	—	1	—	1
»	Vercelli	—	2	—	2
Parma	Borgo San Donnino	1	—	1	—
Perugia	Rieti	1	—	1	—
»	Spoleto	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
»	Melfi	1	—	1	—
Reggio di Calabria	Gerace Marina	2	—	13	—
»	Reggio di Calabria	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	3	1	3
Siena (*a*)	Siena	—	1	—	1
		13	14	23	21

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Alessandria	Casale Monferrato	—	2	—	2
Cosenza	Castrovillari	1	—	1	—
Milano	Milano	—	1	—	1
Napoli (*a*)	Napoli	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Padova	Padova	—	1	—	1
Parma	Parma	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
Siena (*a*)	Siena	—	1	—	1
Verona	Verona	1	1	1	1
		4	8	4	8

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Bari delle Puglie.	Barletta	1	1	1	1
Porto Maurizio	San Remo	—	1	—	1
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		2	2	2	2
Rabbia.					
Bari delle Pug. (b)	Barletta	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Verona	Verona	—	3	—	3
		—	5	—	5
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	9	—
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	—	1	—	1
Reggio nell'Em.	Guastalla	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	1	—	1	—
		12	2	20	2
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Roma	Velletri	1	—	1	—
Morbo coitale maligno.					
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	3	—	3	—
Catania	Catania	1	—	2	2
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	6	—	7	—
Siracusa	Modica	1	—	6	—
		13	—	20	2
Colera dei polli					
Campobasso	Campobasso	2	—	2	—
»	Isernia	1	—	6	3[illegible]
Ferrara	Ferrara	1	—	14	4
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	5	—
		5	—	27	37

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici (con casi di malattie)	Numero dei Comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
Carbonchio ematico	10	13	13
Carbonchio sintomatico	2	3	3
Afta epizootica	53	1014	4971
Malattie infettive dei suini	13	27	49
Morva	10	12	12
Farcino criptococcico	3	4	4
Rabbia	3	5	5
Rogna	7	14	22
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Morbo coitale maligno	4	13	22
Colera dei polli	3	5	64
Vaiuolo ovino	—	—	—
Peste aviaria	—	—	—

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 22 al 28 dicembre 1919 (a)

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pasco infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pasco infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia	Bencovaz	1	—	19	—
»	Zara	3	—	45	—
Venezia Giulia	Capodistria	3	—	57	4
»	Gorizia	4	—	16	—
»	Gradisca	2	—	24	—
»	Monfalcone	11	—	61	—
»	Parenzo	7	2	58	34
»	Pisino	2	—	227	—
»	Pola	1	—	1	—
»	Postumia	10	2	51	7
»	Trieste	1	—	2	3
»	Veglia	1	—	12	—
»	Volosca	4	—	168	—
Venezia Tridentina	Ampezzo	1	—	2	—
»	Bolzano	19	—	44	28
»	Borgo	4	—	4	—
»	Bressanone	7	—	13	—
»	Brunico	16	—	205	1
»	Cavalese	1	—	1	—
»	Cles	5	—	66	1
»	Merano	[illegible]	1	57	4
»	Mezolombardo	4	2	13	5
»	Riva	5	—	30	6
»	Rovereto	14	1	136	3
»	Slandro	2	—	10	—
»	Tione	4	—	18	—
»	Trento	15	—	48	—
		166	8	1388	96

(a) Per la Dalmazia i dati si riferiscono al periodo dal 15 al 28 dicembre 1919.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Rogna.				
Dalmazia	Knin	2	—	10	—
Venezia Giulia	Gorizia	2	—	2	—
»	Monfalcone	2	—	2	—
»	Pola	1	—	1	—
»	Postumia	5	—	6	—
»	Volosca	2	—	28	—
Venezia Tridentina	Bolzano	3	1	4	1
»	Borgo	16	—	62	—
»	Cles	5	—	24	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezolombardo	4	—	7	—
»	Tione	33	—	126	—
		76	1	273	1
	Vaiuolo ovino.				
Dalmazia	Bencovaz	3	—	159	—
»	Knin	3	—	14	—
»	Sebenico	1	—	2	—
»	Zara	3	—	29	—
		10	—	204	—
	Morva.				
Venezia Tridentina	Bolzano	1	—	1	—
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia	Knin	3	—	27	—
»	Zara	1	—	1	—
Venezia Tridentina	Borgo	1	—	1	—
»	Cles	1	—	2	—
»	Tione	2	—	3	—
		8	—	34	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	17	174	1481
Rogna	12	77	274
Vaiuolo ovino	4	10	204
Morva	1	1	1
Malattie infettive dei suini	5	8	34
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Colera dei polli	—	—	—

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 6 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.98	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88.05	—

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 4 febbraio 1920.

Presidenza del vice presidente MELODIA.

La seduta è aperta alle ore 15.

PELLERANO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunica i ringraziamenti del sindaco di Ravenna per la commemorazione del senatore Pier Desiderio Pasolini e per le condoglianze inviate.

Lettura di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunica che gli uffici hanno ammesse alla lettura una proposta di legge di iniziativa dei senatori Ferraris Maggiorino, Cencelli, De Novellis, Ferrero di Cambiano, Mazziotti, Racconi, Rebaudengo, Sili e Sinibaldi, per l'ordinamento agrario e la istituzione delle Camere di agricoltura.

PELLERANO, segretario. Ne dà lettura.

PRESIDENTE. In altra seduta si procederà allo svolgimento della proposta di legge.

VISOCCHI, ministro di agricoltura. Crede opportuno dar notizia al Senato che il Governo ha già presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che, in molta parte, è analogo alla proposta di legge testè letta.

PRESIDENTE. Dà atto al ministro di agricoltura della notizia data.

Svolgimento di interrogazioni.

BETTONI, segretario. Dà lettura dell'interrogazione del senatore Tamassia al ministro della pubblica istruzione, « per sapere se non creda opportuno di prescindere dalla circolare 23 novembre 1919, concernente gli acquisti di pubblicazioni tedesche edite durante il periodo di guerra, permettendo invece alle biblioteche l'acquisto diretto di tali pubblicazioni, salvo poi fare comprendere nelle indennità di guerra, le spese sostenute per le Commissioni librarie alle case editrici governative ».

BACCELLI, ministro della istruzione pubblica. Chiesto ed ottenuto l'assenso dei ministri del tesoro e degli affari esteri, provvide che si desse alla Delegazione italiana al Congresso della pace la facoltà di proporre che la Commissione delle riparazioni autorizzasse in

conto delle riparazioni dovute dalla Germania, l'acquisto delle pubblicazioni scientifiche tedesche, e delle riviste edite durante la guerra.

Si stanno ora compilando gli elenchi delle pubblicazioni che sono state richieste dalle biblioteche o dalle facoltà universitarie e si provvederà a presentarli alla Conferenza della pace.

TAMASSIA. Teme che si possa giungere tardi col metodo seguito dal ministro dell'istruzione pubblica.

In Inghilterra e in Francia si è provveduto direttamente allo acquisto delle opere tedesche.

Ringrazia ad ogni modo il ministro, dichiarandosi soddisfatto della cortese risposta.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura dell'interrogazione del senatore Sinibaldi al ministro di agricoltura « per sapere se gli consti che le fabbriche di perfosfati, in attesa degli aumenti del prezzo preveduti per le mutate condizioni del rifornimento di fosforiti, abbiano sospesa completamente la vendita dei perfosfati privando gli agricoltori della possibilità di cominciare tempestivamente le concimazioni primaverili e se intenda intervenire prontamente per impedire che tale stato di cose si prolunghi con gravissimo danno dell'agricoltura nazionale ».

Dà pure lettura di un'altra interrogazione, allo stesso ministro di agricoltura, presentata dal senatore Pellerano « per sapere se sia vero che non potremo avere in quest'anno le 600.000 tonnellate di fosfati africani promessici dal Governo francese ».

VISOCCHI, ministro di agricoltura. Dichiara che il problema dell'approvvigionamento all'estero della materia prima occorrente alla produzione del perfosfato è stato ed è oggetto delle sue più vive cure.

Benchè non si sia raggiunto ancora il fabbisogno necessario, tuttavia dopo la fine del periodo bellico l'importazione è andata sempre aumentando.

Nello scorso mese di dicembre essendo state imposte delle restrizioni alle esportazioni dei fosfati tunisini ed algerini, i rifornimenti della materia prima vennero a subire qualche scossa; ma poi il Governo francese ha rinunciato alla formalità del visto da parte del Governo italiano, e così si sono potuti avere nuovamente regolari arrivi di altri quantitativi per la campagna primaverile.

Sarebbe certamente desiderabile che venisse concessa un'assegnazione maggiore di 425.000 tonnellate, e sono state rivolte al Governo francese le più vive premure perchè accondiscenda al nostro desiderio.

Quanto al fatto affermato dall'on. Sinibaldi, che le fabbriche italiane abbiano sospeso completamente la vendita dei perfosfati, non consta al Ministero che ciò sia accaduto.

I gruppi industriali e le Associazioni agrarie stanno ora prendendo accordi per potere, nel più breve termine, far giungere agli agricoltori il concime loro occorrente, e vi sarà un convegno a Roma, a tal uopo, in settimana.

Le fabbriche stesse poi, quando pubblicarono i prezzi di vendita del perfosfato per la campagna autunnale, dichiararono possibile che si potesse avere un'ulteriore diminuzione nella primavera.

Non crede che questa diminuzione possa verificarsi, perchè qualche gruppo industriale italiano ha già richiesto un nuovo esame del costo di produzione, per ottenere una variazione al prezzo di calmiere.

Tutto ciò è accaduto proprio in questi giorni; il Ministero sta esaminando la questione e non si sa ancora se sarà deciso un ritocco del prezzo del calmiere.

Egli farà quanto è possibile perchè la questione venga risolta, tenendo conto dei giusti desideri degli agricoltori.

Il Governo cercherà inoltre di assicurare all'agricoltura la regolare distribuzione dei fosfati e a fare ogni sforzo perchè il fabbisogno dell'importazione sia assicurato nella maggior misura possibile, e perchè non abbiano a verificarsi sospensioni o inconvenienti nella vendita dei prodotti. (Bene!)

SINIBALDI. Ringrazia a nome degli agricoltori italiani. Le notizie che il ministro ha dato sono altamente confortanti, perchè segnano un notevole miglioramento nelle condizioni dell'importazione delle fosforiti durante la guerra.

Non è però soddisfatto per ciò che riguarda la distribuzione dei perfosfati da parte delle fabbriche. Esse hanno sospeso la vendita ed egli è in grado, se il ministro lo desidera, di fornirgli gli elementi che giustificano la sua affermazione.

È necessario provvedere con urgenza, perchè i fosfati devono essere impiegati al più presto nella concimazione dei campi.

PELLERANO. Ringrazia e dichiara che le assicurazioni del ministro hanno fatto svanire i timori sorti in lui a causa dell'alto prezzo dei fosfati, che portava un danno ai nostri agricoltori di circa 100 milioni.

Prega il ministro di insistere perchè sia aumentata l'importazione dei fosfati. Spera che il Governo francese voglia fare all'Italia un trattamento più favorevole.

PRESIDENTE. Le interrogazioni Sinibaldi e Pellerano sono esaurite.

Votazione a scrutinio segreto

FRASCARA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni, e per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1918, n. 573, che modifica la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

LEONARDI CATTOLICA. Presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, e 10 gennaio 1918, n. 74, riguardante il passaggio degli istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1918, n. 1595, che proroga i termini stabiliti negli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, riguardante il passaggio degli istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Procedimento per ingiunzione » (N. 8-A).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri fu esaurita la discussione generale; si procede oggi alla discussione dei singoli articoli.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. All'art. 1 dichiara che egli aveva inserito la disposizione contenuta nel paragrafo 4 per rendere il procedimento più facile e rapido di quello sancito dall'art. 370 del Codice di procedura civile, e per risolvere la questione delle prestazioni stragiudiziali. Chiede che il capoverso sia mantenuto.

CASSUTO, relatore. Osserva che l'Ufficio centrale si era proposto di coordinare, per quanto fosse possibile, la relazione della legge colle conclusioni a cui era giunta la Commissione della Camera dei deputati; però, dopo le esaurienti spiegazioni date dal ministro, l'Ufficio centrale rinuncia alla soppressione.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Ringrazia.

Osserva che la relazione della Camera dei deputati fu presentata alla vigilia della chiusura della Legislatura, e perciò le affermazioni contenute in essa non furono nè controllate nè discusse.

L'articolo 1, emendato secondo la proposta del ministro, è approvato.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. All'articolo 2 propone il seguente emendamento, il quale preconizza una modificazione da introdursi nelle disposizioni generali della materia procedurale: dopo le parole « il nome e cognome », aggiungere le altre « o la Ditta ».

L'articolo 2, così emendato, è approvato.

Senza discussione si approva l'articolo 3.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. All'ar-

ticolo 4 propone che "dopo le parole: « Proporre opposizione nel termine medesimo » si aggiungano le altre « avanti lo stesso conciliatore o pretore o avanti il tribunale cui appartiene il presidente che ha pronunciato il decreto », e che sia soppresso l'ultimo periodo del 1° comma.

Propone poi che il secondo capoverso sia modificato come segue « Quando il presidente del tribunale o il pretore non si riconosca competente o non ravvisi regolare e fondata la domanda, lo dichiara con decreto, il quale non è soggetto ad impugnazione ». Il resto identico.

CASSUTO, relatore. Consente.

L'art. 4, così emendato, è approvato.

L'art. 5 è approvato senza discussione.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. All'art. 6 propone il seguente emendamento: il primo periodo rimane inalterato; il secondo viene emendato come segue: « la mancanza di opposizione è attestata dal cancelliere con dichiarazione a piedi dell'esemplare del decreto contenente l'originale dell'atto di notificazione ».

CASSUTO, relatore, accetta.

L'art. 6, così emendato, è approvato.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. All'art. 8 propone che nel primo periodo dell'articolo vengano cancellate le parole: « con intimazione a comparire ecc. » fino alla fine del periodo stesso.

CASSUTO, relatore. Consente.

L'art. 8, così emendato, è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 9 e 10.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. All'art. 11 propone che laddove è detto: « se non per sentenza pronunciata in contraddittorio », si dica invece « se non per ordinanza o sentenza ecc. ».

CASSUTO, relatore. Consente.

L'art. 11, così emendato, è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.

PRESIDENTE. Ricorda che il ministro guardasigilli nella discussione generale dichiarò di non poter accettare l'art. 16-*bis* proposto dall'Ufficio centrale; e chiede al ministro se insista nella sua proposta.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Vi insiste, tanto più che ebbe la cortese adesione dell'Ufficio centrale.

L'art. 16-*bis* non è approvato.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. In seguito al voto del Senato gli sembra opportuno riprendere in esame l'art. 15, perchè è bene mantenere il termine perentorio di sei mesi dall'ultimo atto di esecuzione, per l'azione di risarcimento dei danni fondata sull'illegalità o inesistenza della pretesa del creditore.

PRESIDENTE. Osserva che questo può essere oggetto di una nuova proposta, essendo l'art. 15 già stato approvato.

Si potrebbe compilare un nuovo art. 16-*bis*, con la proposta fatta dal ministro guardasigilli.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Appunto in questo senso aveva egli espresso il suo desiderio.

CASSUTO, relatore. Crede inutile riassumere le ragioni di secondaria importanza che avevano indotto l'Ufficio centrale a proporre l'articolo 16-*bis*, perchè sono state sufficientemente svolte nella relazione.

Trova giusta la proposta fatta dal ministro ed acconsente che essa prenda corpo in un articolo di legge che vada a surrogare il soppresso 16-*bis*.

PRESIDENTE. Il nuovo art. 16-*bis* potrebbe essere costituito dalla seconda parte dell'articolo 15, come era stato proposto nel disegno di legge ministeriale, cioè: « Il debitore se non abbia ricevuto in persona propria la notificazione prescritta nell'art. 5 può proporre nel termine perentorio di sei mesi dall'ultimo atto di esecuzione, azione per risarcimento di danni, fondata sulla illegalità o inesistenza della pretesa del creditore. Tale azione non spetta al debitore che abbia comunque effettuato pagamento dopo la notificazione dell'ingiunzione ».

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto e CASSUTO, relatore, consentono.

Il nuovo articolo 16-*bis* è approvato.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO – Mercoledì, 4 febbraio 1920

Presidenza del vice presidente CIUFFELLI

La seduta comincia alle 15.

AMICI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Ringraziamenti per commemorazione.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti della famiglia Arcà per le condoglianze inviate dalla Camera.

Verifica di poteri.

PRESIDENTE, comunica che la Giunta delle elezioni ha riconosciuto non essere contestabili le elezioni seguenti: Orano, Angioni, Cocco-Ortu, Congiu, Carboni-Boj, Sanjust (Cagliari); De Caro, Marracino, Pietravalle, Pascale, Bianchi Vincenzo, Venditti, Basile, Spetrino, Bosco-Lucarelli, Carusi (Campobasso); Misiano (Torino).

Dichiara convalidate le elezioni stesse.

Interrogazioni.

MURIALDI, sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, all'on. Tamborino dichiara che i prezzi di rivendita dell'olio di oliva sono fissati dai calmieri locali senza l'ingerenza diretta dello Stato.

Ricorda che per l'olio, dopo aver negli anni scorsi sperimentato il regime del libero commercio con prezzi calmierati e quello della requisizione, quest'anno per la scarsità del prodotto è stato necessario adottare il regime delle requisizioni parziali limitatamente alle esigenze del consumo locale. (Violente ripetute interruzioni del deputato Bombacci).

Si ebbero proteste da parte dei produttori colpiti da siffatte requisizioni.

Assicura però che il Commissariato ha posto ogni cura perchè sia evitata qualsiasi disparità di trattamento e perchè si usi il massimo riguardo ai legittimi interessi dei produttori.

Annunzia però che, nonostante le misure adottate, il prodotto è quest'anno insufficiente al consumo nazionale. (Interruzioni all'estrema sinistra).

TAMBORINO, lamenta che ai produttori di olio e agli industriali in genere, questo prodotto sia stato requisito a prezzo assolutamente inadeguato, mentre si è permesso ai rivenditori di praticare impunemente prezzi altissimi.

Afferma che il mercato di questo essenzialissimo prodotto deve essere lasciato assolutamente libero.

RUINI, sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, risponde all'on. Cappa, che, per quanto concerne la rappresentanza della classe lavoratrice negli organi centrali creati per provvedere alla disoccupazione, non è esatto che essa sia monopolio delle organizzazioni socialiste ufficiali, mentre di essi fanno parte tre membri designati dalle organizzazioni economiche che fanno capo alla Confederazione italiana del lavoro.

Ad ogni modo un recente decreto, che sarà prossimamente sottoposto alla Camera per la sua conversione in legge, dispone che i rappresentanti delle classi interessate siano da queste direttamente designati, ed il Governo non ha difficoltà a consentire perchè nel regolamento si stabilisca che la loro elezione avvenga col sistema proporzionale, cosicchè tutte le parti possano esservi equamente rappresentate.

CAPPA, avverte che i dolorosi fatti di Mantova furono quelli che lo indussero ad occuparsi del modo come funzionano gli organi centrali contro la disoccupazione, lamentando che da questi siano rimasti esclusi i rappresentanti della Confederazione italiana dei lavoratori.

Constata che l'azione di tali organi risulta di poca o di niuna efficacia forse precisamente perchè una parte politica riuscì a monopolizzare in essi la rappresentanza dei lavoratori del paese con ingiusta e dannosa esclusione dei rappresentanti dei lavoratori che non sono inscritti al partito socialista.

Afferma la necessità di far sì che nella prima applicazione del nuovo organismo per le assicurazioni di Stato contro la disoccupazione annunziato dall'onorevole sottosegretario di Stato non si debbano deplorare siffatte ingiuste esclusioni. (Applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra).

Termina invocando il riconoscimento di tutte indistintamente le organizzazioni operaie senza distinzione di tendenze politiche. (Applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra — Alcuni deputati dell'estrema sinistra si recano al centro — Tumulti — Vivissime agitazioni — Il presidente sospende la seduta alle 16,5 e la riprende alle 16.40).

PRESIDENTE (Segni di attenzione), deplora vivamente quanto è accaduto. È necessario evitare ogni eccesso se si vuole mantenere saldo il prestigio delle istituzioni parlamentari: ciò che deve essere nel pensiero e nel desiderio di tutti i deputati, a qualsiasi partito appartengano.

Si augura che non abbiano più a ripetersi nè eccessi verbali, nè atti di violenza.

E poichè è stato accertato in modo indubbio che un deputato ha trasceso, deve con rammarico, ma con serena coscienza richiamare all'ordine il deputato Panebianco (Proteste all'estrema sinistra — Approvazioni dalle altre parti).

PANEBIANCO, dichiara di essere alieno dalla inutile violenza. Ha ritenuto di essere stato gravemente ingiurato ed ha ritenuto suo dovere di reagire. Non può quindi accettare il richiamo all'ordine (Applausi all'estrema sinistra).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per quanto il Governo sia estraneo alla disciplina della Camera che è affidata al presidente, sente il dovere di richiamare tutta la Camera, senza distinzione di parti, alla calma e alla moderazione poichè il prestigio parlamentare e la libertà di discussione sono presidio di ogni democrazia (Applausi).

PRESIDENTE, dichiara chiuso l'incidente. (Commenti vivaci e prolungati).

Presidenza del presidente ORLANDO.

Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1919-920.

BERTINI, rileva che il bilancio dei lavori pubblici mentre riflette tutto il movimento economico del paese, assume oggi importanza politica: perchè dall'opera di questo Ministero dipende anche la soluzione di molti problemi di politica interna, condizione indispensabile per il riassetto del paese dopo la guerra.

Lamenta che l'opera del Ministero dei lavori pubblici, nel periodo precedente alla guerra, sia stata eccessivamente lenta; cosicchè molti lavori sono rimasti allo stato di progetto.

Rileva la insufficienza del corpo del genio civile a provvedere alla complessa opera del dopo guerra, se esso non viene aumentato e contemporaneamente riformato in modo da attribuirgli una maggiore autonomia di poteri.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

Per il VI prestito nazionale. — Il Comitato centrale per la propaganda del prestito nelle scuole, sedente in permanenza al Ministero della istruzione pubblica, informa che la sottoscrizione nelle varie scuole d'Italia ha ottenuto già un rilevante successo.

Il Comitato centrale ha provveduto che in tutte le provincie si costituissero appositi Comitati e sub-Comitati sotto la presidenza dei rettori di Università e dei provveditori agli studi ed ha trasmesso a tutti gli uffici scolastici stampati e manifesti di propaganda indirizzati agli insegnanti ed agli alunni, promovendo da per tutto conferenze e riunioni assai efficaci.

Mercè tale attività in parecchi istituti si sono raggiunte somme superiori a mezzo milione e nei centri rurali il risultato non è stato meno lusinghiero.

*** Dalle provincie giungono notizie sempre migliori. A Genova le sottoscrizioni segnarono, a tutto l'altro ieri, lire 900.521.000. Nella giornata di ieri, a Bologna vennero sottoscritte L. 3.393.700, raggiungendosi così la somma di L. 720.380.600.

Anche nelle nostre colonie continua il confortante crescendo. A Bengasi, il primo corrente mese, si raggiunse 1 milione e 492 mila lire.

La Legazione di Romania comunica: Persone che non hanno ricevuto alcun incarico e che si dichiarano delegati del Governo romeno, cercano di trattare a suo nome e al di fuori di ogni relazione coi suoi rappresentanti ufficiali in Italia, di forniture e ordinazioni di ogni specie di merce.

È bene che il pubblico sia messo in guardia contro le imprese di simili avventurieri.

TELEGRAMMI "STEFANI"

PARIGI, 6. — Il Consiglio supremo economico ha tenuto oggi la sua prima seduta al palazzo della Legion d'Onore.

In principio di seduta su proposta del senatore Ferraris, il ministro del commercio francese è stato nominato presidente di questa conferenza.

Il ministro ha preso la parola per augurare il benvenuto ai delegati ed ha esposto poi le diverse questioni sulle quali il Consiglio deve pronunciarsi.

Il Consiglio si è quindi occupato delle relazioni della Commissione per il vettovagliamento e il tonnellaggio.

Bignon, sottosegretario di Stato alla marina mercantile, è stato sentito a titolo consultivo, per quest'ultima questione.

La prossima riunione avrà luogo domattina alle ore 10.

PARIGI, 6. — Lloyd George ha invitato i capi di governo onorevoli Nitti e Millerand a trovarsi per il giorno 12 corrente a Londra.

PARIGI, 6. — *Camera dei deputati.* — La discussione sulla politica estera del gabinetto Millerand si è chiusa con il voto di un ordine del giorno di fiducia che è stato approvato con 513 voti contro 68.

LONDRA, 6. — Parlando ieri sera a Paisley, Asquith ha rivendicato la responsabilità del trattato segreto con l'Italia, denominato « Patto di Londra ». L'oratore ha dichiarato che il trattato stesso fu concluso in tempo di guerra ed è giustificato dal punto di vista etnico, storico e strategico. Il risultato di esso fu che l'Italia si schierò a fianco degli alleati. Se il trattato sarà portato dinanzi alla Società delle nazioni, Asquith è troppo lieto di appellarsi ad una tale autorità sopra una questione così complessa.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*